PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2008/0243(COD)

2.3.2009

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)
(COM(2008)0820 – C6-0474/2008 – 2008/0243(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Jeanine Hennis-Plasschaert

(Rifusione – articolo 80 bis del regolamento)

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in **grassetto semplice** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione **[**…**]**. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE.....23

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)
(COM(2008)0820 – C6-0474/2008 – 2008/0243(COD))

(Procedura di codecisione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0820),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera a, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0474/2008),

– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[1],

– vista la lettera in data 16 febbraio 2009 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,

– visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0000/2009),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, quale integrata dagli adeguamenti tecnici approvati dalla commissione giuridica e quale emendata in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla

[1] GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) È opportuno organizzare un colloquio personale al fine di agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale e***, ove necessario,*** informare oralmente i richiedenti sull'applicazione del presente regolamento.	(15) È opportuno organizzare un colloquio personale al fine di agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale e informare oralmente i richiedenti sull'applicazione del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

I richiedenti dovrebbero in ogni caso essere informati oralmente sull'applicazione del regolamento in questione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) Il sistema Dublino non comporta di per sé particolari pressioni in termini di asilo né oneri eccessivi a carico degli Stati membri. È pertanto necessario esaminare e proporre strumenti vincolanti per garantire la solidarietà nonché norme di protezione più severe.

Or. en

Motivazione

È necessario sottolineare l'esigenza di proporre strumenti vincolanti allo scopo di garantire

un livello più elevato di solidarietà tra Stati membri nonché norme di protezione più severe.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) "minore non accompagnato": il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o in base agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidato ad un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) ***l'esistenza del*** diritto di accesso ai propri dati e il diritto di chiedere che i dati inesatti siano rettificati o che i dati trattati illecitamente siano cancellati, nonché ***il diritto di ottenere informazioni sulle*** procedure da seguire per esercitare tali diritti ***e*** gli estremi delle autorità di controllo nazionali che sono adite in materia di tutela dei dati personali.	g) ***il*** diritto di accesso ai propri dati e il diritto di chiedere che i dati inesatti siano rettificati o che i dati trattati illecitamente siano cancellati, nonché ***le*** procedure da seguire per esercitare tali diritti***, compresi*** gli estremi ***delle autorità di cui all'articolo 33 e*** delle autorità di controllo nazionali che sono adite in materia di tutela dei dati personali.

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire che il richiedente dovrebbe essere informato in merito al contenuto, e non solo all'esistenza, del diritto di accesso ai propri dati e dei diritti connessi alla rettifica e alla cancellazione di tali dati nonché, separatamente, in merito alle procedure che potrebbe avviare. Inoltre, l'aggiunta degli estremi delle autorità nazionali responsabili della cooperazione nel quadro del sistema Dublino tiene conto del fatto che le autorità di controllo sono essenzialmente responsabili del trattamento di questioni concernenti la tutela dei dati personali.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono fornite per iscritto al richiedente in una lingua ***che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile***. A questo fine gli Stati membri si avvalgono dell'opuscolo comune redatto conformemente al paragrafo 3.	2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono fornite per iscritto al richiedente in una lingua ***a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale***. A questo fine gli Stati membri si avvalgono dell'opuscolo comune redatto conformemente al paragrafo 3.
	(L'emendamento si applica all'intero testo. La sua approvazione implica le corrispondenti modifiche in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

Scopo dell'emendamento è di adottare un approccio armonizzato in tutta una serie di atti legislativi comunitari contenenti riferimenti simili al livello richiesto di comprensione di una lingua.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ove necessario per la corretta comprensione del richiedente, le	***Ai fini della*** corretta comprensione del richiedente, le informazioni vengono

informazioni vengono fornite anche oralmente in occasione del colloquio organizzato in conformità dell'articolo 5.	fornite anche oralmente in occasione del colloquio organizzato in conformità dell'articolo 5.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 1.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento ***offre ai*** richiedenti ***l'opportunità di*** un colloquio personale con una persona qualificata, a norma della legislazione nazionale, a svolgere tale colloquio.	1. Lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento ***convoca i*** richiedenti ***per*** un colloquio personale con una persona qualificata, a norma della legislazione nazionale, a svolgere tale colloquio.

Motivazione

È importante esplicitare il carattere obbligatorio del colloquio.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Scopo del colloquio personale è agevolare il processo di determinazione dello Stato membro competente, permettendo in particolare al richiedente di presentare informazioni pertinenti necessarie alla corretta identificazione dello Stato membro competente, e informare oralmente il richiedente dell'applicazione del presente regolamento.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Nel quadro dell'applicazione del presente regolamento e alle condizioni di cui all'articolo 17 della direttiva 2005/85/CE, gli Stati membri possono sottoporre a visite mediche i minori non accompagnati per accertarne l'età.
	Qualora si avvalgano di tale possibilità, gli Stati membri garantiscono che le visite siano effettuate in modo ragionevole e approfondito, conformemente agli standard etici e scientifici.

Or. en

Motivazione

Il dibattito sulla necessità o meno di effettuare visite mediche è attualmente in corso e dovrebbe essere affrontato nel quadro della prossima revisione della direttiva 2005/85/CE. Se si avvalgono di tale possibilità, gli Stati membri devono in ogni caso garantire che le visite siano effettuate conformemente agli standard etici e scientifici.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La determinazione dello Stato membro competente in applicazione dei criteri definiti dal presente capo avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente asilo ha presentato	*(Non concerne la versione italiana)*

domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno Stato membro.

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In deroga al paragrafo 2, per garantire il rispetto del principio dell'unità familiare e del prevalente interesse del minore, la determinazione dello Stato membro competente in applicazione dei criteri definiti agli articoli da 8 a 12 avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente asilo ha presentato la domanda più recente di protezione internazionale. Il presente paragrafo si applica a condizione che le precedenti domande del richiedente asilo non siano state ancora oggetto di una prima decisione di merito.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente o altra persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento di cui all'articolo 25, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri stabiliscono un termine ragionevole entro il quale l'interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il periodo a disposizione è di almeno sette giorni lavorativi dalla data di notifica quale prevista all'articolo 25, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a circoscrivere più precisamente il concetto di "termine ragionevole".

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel caso di ricorso avverso la decisione di trasferimento di cui all'articolo 25 o di una revisione della medesima, l'autorità di cui al paragrafo 1 decide ***d'ufficio,*** quanto prima***, e in ogni caso non oltre sette giorni lavorativi dalla data di presentazione del ricorso o della revisione,*** se l'interessato possa rimanere sul territorio dello Stato membro in questione in attesa dell'esito del procedimento.	3. Nel caso di ricorso avverso la decisione di trasferimento di cui all'articolo 25 o di una revisione della medesima, l'autorità di cui al paragrafo 1***, su richiesta della persona interessata oppure d'ufficio,*** decide quanto prima se l'interessato possa rimanere sul territorio dello Stato membro in questione in attesa dell'esito del procedimento.

Or. en

Motivazione

L'espressione "quanto prima" dovrebbe essere sufficientemente chiara e implicare una decisione tempestiva da parte dell'autorità responsabile. È inoltre opportuno chiarire che anche un richiedente può domandare all'autorità responsabile di decidere in merito alla sua eventuale permanenza sul territorio dello Stato membro interessato in attesa dell'esito del ricorso o della revisione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva […/…/CE] [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri], ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere in un determinato luogo, salvo se non siano applicabili efficacemente altre misure meno coercitive, il richiedente asilo o altra persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che è oggetto di una decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente, soltanto se sussiste un ***significativo*** rischio di fuga.	2. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva […/…/CE] [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri], ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere in un determinato luogo, salvo se non siano applicabili efficacemente altre misure meno coercitive, il richiedente asilo o altra persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che è oggetto di una decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente, soltanto se sussiste un rischio di fuga.

Or. en

Motivazione

Definire il rischio di fuga "significativo" potrebbe risultare ambiguo; il concetto è già definito all'articolo 2, lettera l).

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è disposto per iscritto. Il provvedimento precisa le motivazioni in fatto e in diritto, in particolare le ragioni per cui si ritiene che sussista un ***significativo*** rischio di fuga dell'interessato, nonché la durata del trattenimento.	7. Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è disposto per iscritto. Il provvedimento precisa le motivazioni in fatto e in diritto, in particolare le ragioni per cui si ritiene che sussista un rischio di fuga dell'interessato, nonché la durata del trattenimento.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 16.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Nel caso di periodi di trattenimento ***prolungati*** di una persona di cui al paragrafo 2, il provvedimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli da un'autorità giudiziaria su richiesta dell'interessato o d'ufficio. Il trattenimento non è mai prolungato indebitamente.	8. Nel caso di periodi di trattenimento di una persona di cui al paragrafo 2, il provvedimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli da un'autorità giudiziaria su richiesta dell'interessato o d'ufficio. Il trattenimento non è mai prolungato indebitamente.

Or. en

Motivazione

Affiancando l'aggettivo "prolungato" al termine "detenzione" si rischia di creare confusione quanto al tipo di detenzione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 30 bis
	Modalità d'esecuzione dei trasferimenti
	1. Lo Stato membro che esegue il trasferimento promuove i trasferimenti volontari fornendo al richiedente informazioni adeguate.
	2. Se i trasferimenti verso lo Stato membro competente avvengono sotto forma di partenza controllata o sotto scorta, gli Stati membri garantiscono che essi avvengano in maniera umana e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e

della dignità umana.

Or. en

Motivazione

È opportuno riprendere nella parte vincolante del testo il contenuto del considerando 19:"In conformità del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, il trasferimento verso lo Stato membro competente può avvenire su base volontaria, sotto forma di partenza controllata o sotto scorta. Gli Stati membri devono promuovere i trasferimenti volontari e garantire che i trasferimenti controllati o sotto scorta siano svolti in maniera umana, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana".

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione, qualora ritenga che a motivo della situazione in cui versa uno Stato membro il livello di tutela dei richiedenti protezione internazionale rischi di non essere conforme alla legislazione comunitaria, in particolare alla direttiva […/…/CE], recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, ***e*** alla direttiva 2005/85/CE, può decidere la sospensione di tutti i trasferimenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato, secondo la procedura di cui al paragrafo 4.	2. La Commissione, qualora ritenga che a motivo della situazione in cui versa uno Stato membro il livello di tutela dei richiedenti protezione internazionale rischi di non essere conforme alla legislazione comunitaria, in particolare alla direttiva […/…/CE], recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, alla direttiva 2005/85/CE ***e alla direttiva 2004/83/CE***, può decidere la sospensione di tutti i trasferimenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato, secondo la procedura di cui al paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

La direttiva qualifiche 2004/83/CE (recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta) è lo strumento chiave dell'acquis comunitario in materia di asilo ed è quindi opportuno

citarla in modo esplicito.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Lo Stato membro che tema che, a motivo della situazione in cui versa un altro Stato membro, il livello di tutela dei richiedenti protezione internazionale rischi di non essere conforme alla legislazione comunitaria, in particolare alla direttiva […/…/CE], recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, ***e*** alla direttiva 2005/85/CE, può chiedere la sospensione di tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato.	3. Lo Stato membro che tema che, a motivo della situazione in cui versa un altro Stato membro, il livello di tutela dei richiedenti protezione internazionale rischi di non essere conforme alla legislazione comunitaria, in particolare alla direttiva […/…/CE], recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, alla direttiva 2005/85/CE ***e alla direttiva 2004/83/CE***, può chiedere la sospensione di tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato.
La richiesta è rivolta alla Commissione, è motivata e comprende, in particolare, informazioni dettagliate sulla situazione nello Stato membro interessato da cui si evinca il rischio di non conformità con la legislazione comunitaria, in particolare con la direttiva […/…/CE], recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, ***e*** con la direttiva 2005/85/CE.	La richiesta è rivolta alla Commissione, è motivata e comprende, in particolare, informazioni dettagliate sulla situazione nello Stato membro interessato da cui si evinca il rischio di non conformità con la legislazione comunitaria, in particolare con la direttiva […/…/CE], recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, con la direttiva 2005/85/CE ***e con la direttiva 2004/83/CE***.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 20.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. I trasferimenti possono essere sospesi per un massimo di sei mesi. Qualora i motivi della sospensione persistano allo scadere dei sei mesi, la Commissione può, in base alla richiesta dello Stato membro interessato ai sensi del paragrafo 1 o di sua iniziativa, deciderne la proroga per ulteriori sei mesi. Si ***applica il*** paragrafo 5.	8. I trasferimenti possono essere sospesi per un massimo di sei mesi. Qualora i motivi della sospensione persistano allo scadere dei sei mesi, la Commissione può, in base alla richiesta dello Stato membro interessato ai sensi del paragrafo 1 o di sua iniziativa, deciderne la proroga per ulteriori sei mesi. Si ***applicano altresì le disposizioni del*** paragrafo 5.

Or. en

Motivazione

Emendamento linguistico.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. Su proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, e applicando la procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE, vengono adottati strumenti vincolanti per tutti gli Stati membri finalizzati a sostenere efficacemente gli Stati membri i cui sistemi nazionali sono sottoposti a pressioni specifiche e sproporzionate imputabili, in particolare, alle loro caratteristiche geografiche o demografiche. Tali strumenti entrano in vigore entro il 31 dicembre 2011 e in ogni caso prevedono:
	a) il distacco, sotto l'egida dell'ufficio europeo di sostegno per l'asilo [.../.../EC],

di funzionari di altri Stati membri incaricati di assistere gli Stati membri che devono affrontare pressioni specifiche e nei quali i richiedenti non possono beneficiare di norme di protezione adeguate;

b) un sistema per ricollocare in altri Stati membri i beneficiari di protezione internazionale che si trovano in Stati membri sottoposti a pressioni specifiche e sproporzionate, in consultazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e nel rispetto di norme non discrezionali, trasparenti e univoche.

Or. en

Justification

The Dublin system in itself, as spelled out in Impact assessment SEC(2008)2962, is not a cause of particular asylum pressure or overburden on Member States. The provisions on the 'temporary suspension of transfers' will therefore turn out to be a political statement rather than an effective instrument to support a Member State that faces a particularly urgent situation which places an exceptionally heavy burden on its reception capacities, asylum system or infrastructure (and very often leading to cases where applicants cannot benefit from adequate standards of protection, in particular in terms of reception conditions and access to the asylum procedure). The past years have shown that the existing forms of practical cooperation among Member States in order to align their interpretation of the principle of 'solidarity and fair sharing of responsibility' are not in any way sufficient to address the problems that a number of Member States are facing. It is essential to look at the heavy burden posed on the resources of a number of Member States from a wider perspective of general migratory pressures. Binding responsibility sharing instruments seem to be the only way forward. At the same time the Commission should make full use of its possibilities to start up infringements procedures in cases where non-compliance with community law persists.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 ter. Il presente articolo cessa di essere applicabile non appena gli strumenti di cui al paragrafo 9 bis entrano in vigore, e in ogni caso il 31 dicembre 2011 al più

tardi.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 23.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 quater. Nel quadro del controllo e della valutazione di cui all'articolo 41, la Commissione sottopone a revisione l'applicazione del presente articolo e presenta, entro il 30 giugno 2011, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, nella quale valuta se l'esigenza di estendere l'applicazione del presente articolo oltre il 31 dicembre 2011 sia giustificata. Se ritiene opportuno procedere in tal senso, la Commissione presenta una proposta di estensione al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 23.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se constata che dette informazioni sono state trattate in violazione delle disposizioni del presente regolamento o della direttiva 95/46/CE, soprattutto perché incomplete o inesatte, ha il diritto di ottenerne la rettifica o la cancellazione.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La procedura di conciliazione è iniziata a domanda di uno degli Stati membri in disaccordo con richiesta indirizzata al presidente del comitato istituito dall'articolo 40. Accettando di ricorrere al procedimento di conciliazione, gli Stati membri interessati si impegnano a tenere in massima considerazione la soluzione che sarà proposta.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro tre anni dalla data di cui all'articolo 44, primo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione al più tardi sei mesi prima di detta data.	Entro tre anni dalla data di cui all'articolo 44, primo comma, ***e fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 9 quater,*** la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione al più tardi sei mesi prima di detta data.

Or. en

Motivazione

Coerenza con le proposte concernenti l'articolo 31.

MOTIVAZIONE

1. Contesto

Nella relazione[1] sulla valutazione del sistema Dublino (la cosiddetta valutazione tecnica) la Commissione ha affermato che "nel complesso, gli obiettivi del sistema di Dublino, in particolare la creazione di un meccanismo chiaro ed efficace per determinare lo Stato membro competente per l'esame delle domande di asilo, sono stati in larga misura realizzati". Sono rimasti tuttavia alcuni timori, sia per quanto riguarda l'attuazione pratica che l'efficacia del sistema. Inoltre, le risposte al Libro verde[2] sul futuro regime comune europeo in materia di asilo (la cosiddetta valutazione strategica) hanno messo in luce un numero rilevante di lacune connesse principalmente all'efficacia del sistema e al livello di protezione garantito ai richiedenti protezione internazionale soggetti al sistema Dublino.

Pertanto e al fine di ovviare alle carenze summenzionate, la Commissione ha stabilito di presentare una proposta per una rifusione del regolamento (CE) n. 343/2003/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (di seguito "regolamento Dublino").

La proposta conferma i principi sottesi al vigente regolamento Dublino, in particolare quello per cui la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale ricade in primis sullo Stato membro che ha svolto il ruolo maggiore in relazione all'ingresso e al soggiorno del richiedente nel territorio degli Stati membri, salvo alcune eccezioni mirate a proteggere l'unità del nucleo familiare e clausole umanitarie specifiche.

Va ricordato che il Parlamento europeo ha espresso il suo parere in numerose occasioni e ha presentato una serie di raccomandazioni nella risoluzione del settembre 2008 sulla valutazione del sistema di Dublino[3]. La Commissione ha tenuto conto della maggior parte di tali raccomandazioni.

Il fatto che l'attuale regolamento Dublino, quale parte della prima fase del regime comune europeo in materia d'asilo, sia stato il risultato di un compromesso politico sensibile approvato all'unanimità nel Consiglio, ha comportato la presenza di numerose imprecisioni e lacune legislative all'interno del testo definitivo. Il relatore pertanto concorda con quanto affermato dalla Commissione, secondo la quale vi è ancora un ampio margine di miglioramento dello strumento esistente.

2. Obiettivi e contenuto della proposta

La Commissione intende modificare l'attuale sistema Dublino attraverso:

[1] COM(2007)0299, pag. 13.
[2] COM(2007)0301.
[3] P6_TA-PROV(2008)0385.

1. l'ampliamento dell'ambito di applicazione del regolamento per comprendere anche i richiedenti (e i beneficiari di) protezione sussidiaria;
2. il miglioramento dell'efficienza del sistema attuale;
3. la garanzia che le esigenze dei richiedenti protezione internazionale siano affrontate globalmente e che siano previste adeguate garanzie giuridiche all'interno della procedura Dublino;
4. l'esame di situazioni di particolare pressione in cui versano i sistemi di asilo e le strutture di accoglienza degli Stati membri, ma anche le situazioni in cui è carente il livello di protezione dei richiedenti protezione internazionale.

2.1. Ampliamento dell'ambito di applicazione del regolamento per comprendere anche i richiedenti (e i beneficiari di) protezione sussidiaria

L'attuale sistema di Dublino non si applica ai richiedenti (e beneficiari di) protezione sussidiaria poiché all'epoca della sua adozione questo concetto non faceva ancora parte dell'*acquis* sull'asilo. Tuttavia, tale concetto è stato integrato attraverso l'adozione della direttiva 2004/83/CE sulla qualifica di rifugiato. Sebbene lo status quo attuale non dia immediatamente luogo a eccessive difficoltà nella pratica, come evidenziato nella valutazione d'impatto[1], si potrebbe giungere alla situazione nella quale un richiedente asilo non può ricongiungersi a un membro della propria famiglia beneficiario di protezione sussidiaria in un altro Stato membro. L'ampliamento dell'ambito di applicazione è pertanto ritenuto necessario per garantire la coerenza con l'attuale *acquis* comunitario e per prevenire nella pratica la separazione di membri di una stessa famiglia. Più in generale, la proposta mira ad allineare la terminologia e le definizioni utilizzate nel regolamento a quelle degli altri strumenti in materia di asilo. Il relatore sostiene pienamente le modifiche proposte dalla Commissione allo scopo di migliorare la coerenza e legiferare meglio.

2.2. Miglioramento dell'efficienza del sistema attuale

Vengono proposte numerose modifiche per il miglioramento dell'uniformità e dell'efficienza del sistema di Dublino al fine di assicurarne maggior rispetto da parte degli Stati membri. Il relatore è a favore di tali emendamenti.

- Introduzione di scadenze destinate a rendere più efficiente e rapida la procedura di determinazione della competenza (per esempio, termini per la presentazione delle domande di ripresa in carico, riduzione del termine per rispondere alle richieste di informazioni, termini per rispondere alle domande presentate per ragioni umanitarie nonché chiarezza nello specificare che tali domande possono essere presentate in qualsiasi momento);

- chiarimento della cessazione della competenza, (per esempio, in quali circostanze si applicano le clausole di cessazione, a quale Stato membro spetta l'onere della prova);

[1] SEC(2008)2962.

- chiarimento delle circostanze e delle procedure per l'applicazione delle clausole discrezionali (clausola umanitaria e di sovranità);

- ampliamento del meccanismo vigente di composizione delle controversie (per coprire le controversie sull'applicazione dell'intero regolamento);

- aggiunta di norme sui trasferimenti (per esempio, norme sui trasferimenti erronei e sui costi dei trasferimenti nonché introduzione di una nuova disposizione sullo scambio di informazioni utili prima del trasferimento);

- inserimento di una norma sull'organizzazione di un colloquio obbligatorio (per raccogliere tutte le informazioni necessarie, identificare lo Stato membro competente e informare oralmente il richiedente sull'applicazione del regolamento).

2.3. Garantire che le esigenze dei richiedenti protezione internazionale siano affrontate globalmente e che siano previste adeguate garanzie giuridiche all'interno della procedura Dublino

Sono proposte una serie di modifiche per potenziare le garanzie giuridiche e procedurali per i richiedenti protezione internazionale e consentire loro di difendere meglio i propri diritti:

- descrizione dettagliata del contenuto, della forma e delle tempistiche delle informazioni fornite ai richiedenti protezione internazionale, inclusa l'adozione di un opuscolo informativo comune;
- diritto di presentare ricorso contro una decisione di trasferimento, incluso il diritto all'assistenza e/o alla rappresentanza legali insieme all'obbligo per le autorità competenti di decidere o meno se sospenderne l'esecuzione e se permettere all'interessato di rimanere nel territorio in attesa della decisione;
- introduzione di una disposizione che richiama il principio secondo cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di richiedere protezione internazionale;
- chiarimento di varie disposizioni per garantire che sia rispettato il principio dell'accesso effettivo alla procedura di asilo;
- estensione del diritto al ricongiungimento familiare, includendo i familiari beneficiari di protezione sussidiaria che soggiornano in un altro Stato membro (cfr. 2.1);
- obbligo al ricongiungimento dei parenti a carico;
- ampliamento della tutela della protezione accordata al minore non accompagnato consentendo fra l'altro la riunificazione non solo con il nucleo familiare, ma anche con altri parenti presenti in un altro Stato membro;
- introduzione di una nuova norma relativa alle garanzie per i minori;
- ampliamento della definizione di "familiari" nel caso dei minori, per proteggere meglio il "prevalente interesse del minore";
- in determinate circostanze, esclusione della possibilità di respingere un richiedente per il quale si può applicare uno dei criteri relativi all'unità familiare;
- a fini di chiarezza, la clausola di sovranità e la clausola umanitaria sono riunite nello stesso capitolo, intitolato "clausole discrezionali";
- obbligo di ottenere il consenso del richiedente per garantire che la clausola di sovranità non sia applicata contro gli interessi dello stesso.

Il relatore sostiene i principi summenzionati e le modifiche proposte e propone inoltre una serie di emendamenti minori.

2.4. Esame di situazioni di particolare pressione in cui versano i sistemi di asilo e le strutture di accoglienza degli Stati membri, ma anche di situazioni in cui è carente il livello di protezione dei richiedenti protezione internazionale

L'attuale sistema di Dublino non prevede un meccanismo che, in casi di particolare pressione su alcuni Stati membri che presentano capacità limitate di accoglienza e assorbimento, consenta la sospensione dei trasferimenti secondo Dublino se tali trasferimenti aggravano la situazione in un determinato Stato membro. È possibile ricorrere a tale procedura anche laddove sussista il rischio che, a seguito di un trasferimento secondo Dublino, il richiedente non benefici di norme di protezione adeguate nello Stato membro competente, segnatamente in termini di condizioni di accoglienza e accesso alla procedura di asilo.

Il relatore auspica effettivamente che tali proposte possano essere considerate superflue. Tuttavia, la situazione reale è diversa. Infatti, per esempio, è seriamente preoccupato per le differenze constatate tra le decisioni con cui si accolgono o si rigettano le domande di asilo dei richiedenti provenienti dagli stessi paesi di origine. Come rilevato dalla Commissione nel Piano strategico sull'asilo[1], "anche dopo una certa armonizzazione legislativa a livello europeo, vari fattori, fra cui la mancanza di prassi comuni, le differenti tradizioni e la diversità delle fonti d'informazione sui paesi di origine, intervengono a determinare risultati divergenti. Ne conseguono non solo movimenti secondari, ma anche ciò che è contrario al principio della parità di accesso alla protezione in tutta l'UE". Senza dubbio le grandi differenze tra le decisioni prese in materia di asilo (anche per casi simili) continueranno a esistere se gli Stati membri non agiranno insieme.

L'obiettivo ultimo perseguito a livello UE consiste nel garantire una reale parità, creando un sistema in grado di assicurare a coloro che ne hanno veramente bisogno l'accesso a un livello elevato di protezione in tutti gli Stati membri, a condizioni identiche, riservando al tempo stesso un trattamento equo ed efficace a quanti non risultino bisognosi di protezione. Come evidenziato nella comunicazione della Commissione sul "rafforzamento della cooperazione pratica"[2]: Alla base dell'impegno della Comunità in questo settore c'è l'esigenza per gli Stati membri di affrontare assieme un problema che, in un'UE senza frontiere interne, non potrebbero risolvere efficacemente da soli. Il relatore considera infatti il principio di "solidarietà e di equa ripartizione" uno degli elementi fondamentali delle politiche comuni europee. Tra gli elementi costituivi perciò sono compresi il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea.

Anche se il relatore in linea di principio sostiene le disposizioni sulla sospensione temporanea dei trasferimenti (articolo 31), deve essere chiaro che il sistema di Dublino non è stato concepito come uno strumento per ripartire gli oneri. Inoltre, intende sottolineare il fatto che il

[1] COM(2008)0360, pag. 4.
[2] COM(2006)0067, pag. 2.

sistema di Dublino in sé, come specificato nella valutazione d'impatto[1], non rischia di oberare o creare pressioni sproporzionate agli Stati Membri in materia di asilo. Teme pertanto che tali disposizioni potranno trasformarsi in dichiarazioni politiche piuttosto che effettivi strumenti di miglioramento delle norme e/o di serio sostegno nei confronti di uno Stato membro che si trovi ad affrontare una situazione particolare di emergenza in quanto diventerebbe un peso troppo grande per le proprie capacità di accoglienza, per il sistema di asilo o le infrastrutture.

Nel Piano strategico sull'asilo la Commissione ha specificato che il modo migliore per assicurare una grande solidarietà non sia adottare un nuovo strumento globale, ma mettere a disposizione degli Stati membri una serie di meccanismi per aiutarli nelle molteplici sfide che si troveranno di fronte[2]. Il relatore concorda, ma solo in parte. Ritiene che negli ultimi dieci anni si sia dimostrato come forme esistenti di cooperazione pratica tra Stati membri (al fine di allineare le interpretazioni del principio di "solidarietà e di equa ripartizione") non siano sufficienti a migliorare le norme e/o a trattare i problemi che un numero di Stati membri affronta a causa, per esempio, della posizione geografica e/o situazione demografica.

L'introduzione dei seguenti strumenti vincolanti per tutti gli Stati membri dovrebbe (in un certo senso) obbligare a migliorare le norme e/o la solidarietà degli Stati membri:

1. istituzione di gruppi di esperti in materia di asilo che assistano gli Stati membri che affrontano grandi numeri di richiedenti asilo (per esempio, per garantire loro condizioni di accoglienza adeguate e il trattamento delle domande nei tempi e nelle forme prescritte);
2. istituzione di un meccanismo di reinsediamento che consenta ai beneficiari di una protezione internazionale di essere accolti da uno Stato membro diverso da quello che ha accordato loro il beneficio di tale protezione;

Inoltre la Commissione è invitata a fare largo uso delle possibilità di avviare procedure d'infrazione in caso persista il mancato rispetto del diritto comunitario (segnatamente per quanto riguarda l'accesso alla procedura di asilo e ad adeguate condizioni di accoglienza).

Chiaramente il relatore è del parere che la solidarietà non possa limitarsi alla concessione di mezzi finanziari. Tuttavia, naturalmente, si compiace del fatto che la Commissione intende realizzare uno studio nel corso del 2009 per valutare eventuali metodi per migliorare l'impatto della solidarietà finanziaria dell'UE (incluso il Fondo europeo per i rifugiati) e per stabilire se gli strumenti finanziari esistenti forniscano sostegno effettivo alle sfide degli Stati membri di fronte a forti pressioni migratorie irregolari.

3. Alcune osservazioni

Da un punto di vista politico è evidente che gli Stati membri abbiano delle difficoltà ad armonizzare realmente le norme relative alla qualità nonché a condividere le competenze. Le norme definite finora sono in grande contrasto con le elevate ambizioni espresse all'inizio nel 1999. In realtà, il massimo comune denominatore si è rilevato il minimo. Di conseguenza, continuano a persistere in pratica enormi differenze e divergenze. La direttiva sulle procedure

[1] SEC(2008)2962.
[2] COM(2008)0360, pag. 8.

di asilo per esempio, in realtà consiste in una descrizione enumerativa di tutte le politiche di asilo esistenti all'interno degli Stati membri dell'UE. Definisce una serie di norme procedurali piuttosto che una "procedura standard". A tale riguardo l'armonizzazione desiderata non è riuscita. Inoltre, per evitare movimenti secondari, si rivelano di fondamentale importanza condizioni di accoglienza realmente armonizzate. Tuttavia, nonostante la direttiva sulle condizioni di accoglienza, anche in questo caso gli ampi margini comportano la negazione dell'effetto di armonizzazione desiderato. Purtroppo si applica lo stesso ai criteri di idoneità per la concessione dello status di rifugiato.

Pertanto è di fondamentale importanza migliorare le condizioni in base alle quali le persone che sollecitano protezione nell'UE possono presentare domanda e ottenere una risposta adeguata per potenziare la capacità di tutte le parti coinvolte nel processo di asilo e al fine di migliorare la qualità generale del processo al fine di migliorare la qualità generale e di fornire alle amministrazioni nazionali competenti in materia di asilo strumenti adeguati che le mettano in grado di gestire in modo efficace i flussi di richiedenti asilo e allo stesso tempo di prevenire concretamente frodi e abusi. Il fatto che il miglioramento della qualità, insieme a maggiori coerenza e solidarietà, non sia solo nell'interesse dei richiedenti asilo ma anche in quello degli stessi Stati membri non sembra essere (ancora?) un concetto assimilato. Tuttavia un processo decisionale qualitativamente migliore contribuirà alla riduzione del numero di problemi derivati da decisioni negative, comportando un notevole risparmio di tempo e denaro. È inoltre necessaria una maggiore coerenza nelle pratiche degli Stati membri al fine di affrontare realmente il problema dei movimenti secondari all'interno dell'UE.

Nonostante tutte le promesse e gli accordi, gli Stati membri hanno enormi difficoltà a rispettare tali promesse. Anche la trasposizione degli attuali quattro principali strumenti giuridici all'interno delle leggi nazionali non è coerente in termini di tempestività e precisione e l'interpretazione degli strumenti legali differisce profondamente tra i diversi Stati membri. Essendo ancora lontani dall'adottare una prospettiva europea, la sensibilità politica in materia di asilo e migrazione è tale che gli Stati membri continuano a rimanere aggrappati alle politiche nazionali di deterrenza e deformazione.

Una giusta (in realtà l'unica) via da seguire consiste in una serie di norme per la protezione armonizzate in maggiore e migliore misura mediante l'ulteriore allineamento e applicazione delle disposizioni legislative degli Stati membri . Al fine di raggiungere quest'obiettivo la Commissione non solo ha proposto la rifusione del regolamento di Dublino, ma anche quella della direttiva Accoglienza nonché del regolamento EURODAC. Le proposte della Commissione per modificare la direttiva sulla qualifica di rifugiato (2004/83/CE) e la direttiva Procedura (2005/85/CE) saranno esaminate nel 2009. Inoltre, la Commissione proporrà l'istituzione di un Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (che fornirà agli Stati membri assistenza pratica nel prendere decisioni sulle richieste di asilo).

Come osservazione finale il relatore intende esprimere alcune preoccupazioni in merito alla presentazione della summenzionata proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio. Nel quadro di una migliore attività legislativa, sarebbe stata più logico se la revisione della direttiva "Procedura" (2008/85/CE) fosse stata aggiunta all'attuale pacchetto asilo (Dublino, EURODAC, condizioni di accoglienza e Ufficio europeo di sostegno per l'asilo). Tale aggiunta avrebbe creato una maggiore coerenza tra i diversi strumenti in materia di asilo.